

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 agosto 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014, successivamente sostituito dal “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 27 aprile 2015, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

## **I. LA PARTE**

1. Sig. Cardinale Massimo, titolare dell’impresa individuale Cardinale Massimo (KGEGL), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo ha quale attività prevalente il commercio al

dettaglio via internet di prodotti di elettronica di consumo. Essa risultava attiva, in particolare, nel commercio *on line* di prodotti di telefonia. Il professionista risultava operare attraverso il sito *web* individuato dal dominio *www.kgegl.com*. Si evidenzia che il sito *web* attraverso il quale opera la parte è posto in modalità *off line* almeno dalla data del 20 maggio 2015. Non risultano disponibili evidenze contabili per determinare il fatturato del professionista.

## **II. LE PRATICHE COMMERCIALI**

**2.** Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista nell'attività di vendita *on line* tramite il proprio sito *web* *www.kgegl.com* consistenti nelle seguenti pratiche commerciali: **A)** nel diffondere informazioni non veritiere circa la disponibilità ed i tempi di consegna dei prodotti offerti *on line*; **B)** nell'opporre difficoltà di varia natura ai consumatori, rispetto all'esercizio di taluni loro diritti contrattuali.

**3.** Con riferimento alla pratica A), nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2014 sono pervenute all'Autorità 33 segnalazioni di consumatori, con le quali essi denunciavano di aver concluso *on line* contratti di vendita con il professionista, ma di non aver ricevuto la merce acquistata, nonché il mancato rimborso del prezzo pagato. In particolare, attraverso il proprio sito *web*, l'operatore avrebbe proposto in vendita alcuni prodotti indicandoli come disponibili ovvero impegnandosi ad inviarli entro un determinato termine, senza procedere successivamente alla consegna o consegnandoli con significativi ritardi.

**4.** In alcuni casi il professionista avrebbe imputato il ritardo nella consegna a generiche difficoltà insorte con i fornitori, offrendo comunque garanzie sulla bontà della consegna dei prodotti ordinati e regolarmente pagati o mostrandosi disponibile alla restituzione del prezzo pagato, salvo poi non procedere in tal senso.

**5.** Lo schema appena descritto è presente in quasi tutte le segnalazioni. Ad esempio, in un caso di acquisto *on line* di un telefono cellulare, il consumatore lamenta di non aver mai ricevuto il bene, nonostante egli avesse effettuato il pagamento anticipato tramite bonifico bancario (lo stesso giorno dell'ordine) e avesse ricevuto conferma da parte del professionista che il telefono sarebbe stato spedito. Solo a seguito di numerosi solleciti e la minaccia di sporgere denuncia, il professionista avrebbe chiesto la

formalizzazione della richiesta di recesso<sup>1</sup>.

**6.** Un altro segnalante evidenzia che avrebbe proceduto all'acquisto di un telefono cellulare esclusivamente sul presupposto che il prodotto veniva indicato sul sito come disponibile. In realtà dopo alcuni giorni riceveva la comunicazione che il prodotto non poteva essere consegnato per "la sua improvvisa mancanza"<sup>2</sup>.

**7.** L'asserita disponibilità di un telefono cellulare nella quantità di 50 pezzi avrebbe rappresentato anche la motivazione principale per la quale un altro consumatore decideva di procedere all'acquisto mentre, nei giorni successivi al pagamento, avrebbe ricevuto messaggi che smentivano la possibilità della promessa consegna in 10 giorni<sup>3</sup>.

**8.** Con riferimento alla pratica B) dalle segnalazioni pervenute emergerebbe che il professionista ha tenuto un comportamento dilatorio e fuorviante in relazione alla mancata spedizione, rassicurando i vari consumatori anche circa la possibilità di ottenere, in alternativa, il rimborso del prezzo pagato; circostanze che, in realtà, non si sarebbero poi verificate.

**9.** I segnalanti riferiscono di aver incontrato difficoltà a contattare il professionista sia attraverso il telefono che attraverso i canali telematici. Un consumatore lamenta che, a seguito della mancata consegna del bene acquistato e pagato non sarebbe stato possibile contattare telefonicamente il professionista, né ricevere da questo risposte tramite posta elettronica<sup>4</sup>.

**10.** Parimenti, un altro consumatore segnala che, dopo aver acquistato un palmare e aver ricevuto una e-mail da parte del professionista che garantiva la consegna in 10 giorni, a fronte della mancata consegna non sarebbe più riuscito a contattare l'impresa per avere spiegazioni<sup>5</sup>.

**11.** Un segnalante, dopo reiterare richieste di adempimento rivolte al professionista, veniva invitato a scrivere una recensione positiva in cambio della quale il professionista avrebbe accelerato la consegna, comunque mai effettuata<sup>6</sup>.

**12.** In alcuni casi di mancata consegna, i consumatori denunciano che il professionista, una volta contattato, avrebbe dapprima risposto in modo dilatorio e poi minacciato di adire le vie giudiziarie, pur non avendo adempiuto all'obbligo di consegna del bene o alla restituzione del prezzo

---

<sup>1</sup> Segnalazione del 20 giugno 2014 prot.31139.

<sup>2</sup> Segnalazione del 30 giugno 2015 prot. 32377.

<sup>3</sup> Segnalazione dell'11 luglio 2014 prot. 34396.

<sup>4</sup> Segnalazione del 23 giugno 2014 prot.31507.

<sup>5</sup> Segnalazione del 24 luglio 2014 prot. 36831.

<sup>6</sup> Segnalazione del 23 giugno 2014 prot. 31465.

pagato<sup>7</sup>.

**13.** Un acquirente, avendo acquistato un bene dopo averne verificato la disponibilità, sarebbe stato contattato per accelerare il pagamento da effettuarsi direttamente sulla carta *Postpay* intestata al professionista in modo da consentire in tempi brevi la spedizione. Anche in questo caso, tuttavia, il prodotto non sarebbe stato consegnato e il consumatore non sarebbe riuscito a ottenere il rimborso del prezzo<sup>8</sup>.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### ***1) L'iter del procedimento***

**14.** In relazione alle pratiche commerciali sopra descritte, in data 13 marzo 2015 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS9812. In tale sede è stata ipotizzata, per ciascuna delle condotte descritte al precedente punto II, l'integrazione di altrettante pratiche commerciali scorrette. Nello specifico è stata contestata:

- quanto alla pratica A), la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, comma 1, lettera *b*), 22, comma 1, e 23, lettera *e*), del Codice del Consumo;

- quanto alla pratica B), la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo.

Nella stessa sede, il professionista è stato invitato a fornire alcuni dati ed informazioni concernenti l'attività di commercio *on line* esercitata e gli ordini ricevuti attraverso tale canale, con particolare riguardo agli ordini rimasti totalmente o parzialmente inevasi.

In relazione alla mancata comunicazione per le vie ordinarie, si è quindi proceduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 2, del Regolamento, alla pubblicazione dell'avvio del procedimento nel Bollettino dell'Autorità, in data 7 aprile 2014.

**15.** Con provvedimento del 22 aprile 2015, ritenendo sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, l'Autorità ha disposto la sospensione della pratica relativa alla vendita di prodotti non disponibili nonché all'addebito dei costi sulla carta di credito di prodotti non realmente pronti per la consegna.

---

<sup>7</sup> Segnalazione del 25 giugno 2014, prot. 31803; segnalazione del 2 luglio 2014, prot. 32831 e segnalazione dell'11 luglio 2014, prot. 34400.

<sup>8</sup> Segnalazione del 5 dicembre 2015, prot. 57124.

**16.** In data 1 giugno 2015, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

**17.** Il professionista non è intervenuto nel procedimento e non ha fornito le informazioni richieste e i dati economici richiesti né risulta aver depositato bilanci di esercizio presso il Registro delle imprese.

#### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**18.** Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo internet, in data 23 giugno 2015 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

**19.** Con parere pervenuto in data 23 luglio 2015, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha limitato le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale a incidere e amplificare l'eventuale scorrettezza della medesima pratica. Su tale premessa, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso che: (i) il consumatore, indotto alla consultazione diretta del sito internet per ottenere informazioni potrebbe poi concretamente fruire delle prestazioni del professionista, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line; (ii) le segnalazioni sono convergenti nell'affermare che, al momento dell'invio dell'ordine, il prodotto scelto era dichiarato disponibile sul sito internet del professionista *www.kgegl.com*.

**20.** Pertanto, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che, nel caso di specie, il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di parere.

#### **V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

##### ***Osservazioni preliminari***

**21.** L'istruttoria in esame riguarda il settore dell'*e-commerce*, comparto in forte crescita e caratterizzato da una concorrenza molto accesa, nel quale la

spersonalizzazione del rapporto d'acquisto indebolisce di fatto il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista. Da qui la necessità di offrire all'utente, in modo chiaro e comprensibile, nella fase prodromica alla scelta d'acquisto, un quadro informativo quanto più possibile preciso ed esauriente rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti venduti e alle modalità di esecuzione del relativo regolamento contrattuale, al fine di consentire al consumatore la verifica della convenienza della transazione e della conformità dei beni/servizi forniti alle dichiarazioni del professionista. Peraltro, considerate le caratteristiche e l'articolazione del mezzo Internet, un maggior dettaglio nell'offrire informazioni complete ed esaurienti, in modo chiaro e comprensibile, sin dal primo contatto con il consumatore, rispetto ad una transazione commerciale tradizionale, non comporta alcun maggior aggravio per il professionista<sup>9</sup>.

**22.** Nel settore dell'e-commerce gli obblighi informativi in capo al professionista permangono, sebbene con valenza diversa, anche a seguito dell'inoltro di un ordine: nella fase di esecuzione del rapporto di consumo rilevano, infatti, non solo la rapida esecuzione di una transazione ma anche la divulgazione di informazioni corrette sullo stato effettivo e sugli sviluppi concreti di un ordine di acquisto. E ciò anche perché, attesa l'elevata concorrenza nell'e-commerce, se prontamente e adeguatamente informato sull'eventuale impossibilità di evadere l'ordine alle condizioni prospettate, il consumatore può sostituire agevolmente il professionista inadempiente con un suo diretto *competitor*.

### ***Le pratiche commerciali di cui alle lettere A) e B) del punto II***

**23.** Le condotte descritte alle lettere A) e B) del punto II del presente provvedimento integrano due pratiche commerciali distinte, in ragione della rispettiva autonomia strutturale derivante sia dalla diversa fase del rapporto di consumo cui ineriscono, sia dalle differenti modalità con le quali si concretizza l'influenza sul normale processo di formazione della volontà del consumatore, sia, infine, dalle specifiche finalità perseguite.

---

<sup>9</sup> Cfr. PS9192 - *Marco Polo Expert-Vendite On line*.

*A) Informazioni relative alla disponibilità dei prodotti ed ai tempi di consegna*

**24.** Le osservazioni preliminari inducono a ritenere che le condotte di Massimo Cardinale (KGEGL) relative alla promozione e vendita di prodotti sul sito non siano conformi al livello di diligenza professionale imposto dalle specificità dell'e-commerce e dal pertinente dettato normativo, bensì idonee a integrare una violazione delle norme a tutela del consumatore in materia di pratiche scorrette.

**25.** Si osserva infatti che, nella fase prodromica alla scelta d'acquisto, la comunicazione di Massimo Cardinale (KGEGL) ai potenziali consumatori acquirenti sull'immediata disponibilità dei prodotti offerti sul Sito si è rivelata in molti casi falsa e ingannevole. Ciò in quanto, ancorché nel primo contatto con il consumatore che si connette al sito per effettuare un acquisto sono fornite informazioni in merito alla disponibilità dei prodotti e ai tempi di consegna, le evidenze istruttorie hanno dimostrato che il professionista promuove come immediatamente disponibile anche merce che tale non è.

**26.** Le informazioni diffuse sul Sito da parte del professionista, relative all'immediata disponibilità e agli effettivi tempi di consegna dei prodotti offerti online, risultano idonee a indurre in errore i consumatori, che si determinano all'acquisto degli stessi prodotti proprio in ragione delle informazioni trasmesse nel primo contatto sul Sito, spingendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. L'immediato invio di messaggi di posta elettronica, attestanti il pagamento, completa la serie di azioni ingannevoli volte a consolidare nel consumatore l'idea che il prodotto richiesto sarà consegnato nel tempo dichiarato.

**27.** Agli atti del fascicolo istruttorio vi sono vari documenti, allegati ad una serie di segnalazioni, da cui si evince con chiara evidenza il comportamento tenuto dal professionista nei confronti dei consumatori acquirenti dalle quali emerge l'assoluta consapevolezza da parte del professionista, di non essere in grado di adempiere alle obbligazioni assunte.

**28.** In relazione a quanto sopra, la condotta del professionista risulta non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, considerato che l'esercizio di un'attività come quella svolta da Cardinale Massimo (KGEGL), nella quale il contratto di compravendita viene concluso a distanza e l'invio del prodotto non è contestuale al pagamento del prezzo, impone, in base ai principi di buona fede e correttezza, di assicurare ai consumatori un'informazione completa e

veritiera in merito alla reale disponibilità dei prodotti offerti, alle concrete possibilità di ottenerne la consegna e agli effettivi tempi della stessa.

**29.** Per quanto precede, la pratica commerciale in considerazione *sub A)* deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera *b)*, 22, comma 1, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'effettiva disponibilità dei prodotti offerti, alle concrete possibilità di ottenerne la consegna ed agli effettivi tempi della stessa.

#### *B) Ostacoli all'esercizio di diritti contrattuali*

**30.** Merita evidenziare che pressoché tutti i segnalanti hanno incontrato difficoltà di vario genere a mettersi in contatto con il professionista, a ricevere informazioni veritiere circa le concrete prospettive di consegna dei beni acquistati, ovvero di rimborso del prezzo pagato. Dalle segnalazioni risulta la prospettazione di giustificazioni “standard” e reiterate, condotte che risultano in grado di ostacolare e/o ritardare l'esercizio di diritti da parte dei consumatori, i quali proprio in ragione di tale comportamento possono essere stati indotti a non adottare o rinviare iniziative più incisive a tutela dei propri interessi.

**31.** L'omessa restituzione del prezzo a seguito della mancata consegna dei prodotti da parte del professionista costituisce, nel caso di specie, uno dei principali ostacoli all'esercizio di diritti nascenti dal rapporto di consumo. La scorrettezza della pratica appare ulteriormente rafforzata dal comportamento che il professionista ha tenuto in alcune occasioni, nelle quali, anziché procedere tempestivamente e di propria iniziativa a rimborsare le somme percepite, ha invitato il consumatore ad attendere un ulteriore periodo, offrendo garanzie sull'imminente consegna.

**32.** Anche con riguardo a tale pratica, pertanto, sussiste un rilevante deficit di diligenza professionale, atteso che i principi di correttezza e buona fede impongono, in particolare nelle ipotesi di vendita a distanza e, ancor più, nel caso in cui l'addebito del prezzo sia preventivo rispetto alla consegna dei prodotti, di soddisfare l'essenziale interesse del consumatore alla restituzione del prezzo pagato per la merce non ricevuta.

**33.** Per quanto precede, la pratica commerciale *sub B)* deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera *d)*, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive od ostruzionistiche, a



condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all'esercizio di diritti contrattuali.

## **VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

**34.** Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**35.** In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

**36.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**37.** Con riguardo alla pratica commerciale *sub A*), nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto: *i*) della pluralità dei profili di ingannevolezza accertati; *ii*) della modalità di diffusione dell'offerta attraverso internet; *iii*) dell'entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante per i consumatori.

**38.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere quanto meno dalla seconda metà del mese di giugno 2014, alla prima metà del mese di dicembre 2014. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Cardinale Massimo, titolare dell'impresa individuale Cardinale Massimo (KGEGL), nella misura di 70.000 €(settantamila euro).

**39.** Anche con riferimento alla pratica commerciale *sub B*), nel valutare la gravità della violazione si tiene conto: *i*) della pluralità dei profili di aggressività accertati; *ii*) dell'entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante ai consumatori.

**40.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere quanto meno dalla seconda metà del mese di giugno 2014 alla prima metà del mese di dicembre 2014.

**41.** Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Cardinale Massimo, titolare dell'impresa individuale Cardinale Massimo (KGEGL), nella misura di 70.000 €(settantamila euro).

CONSIDERATO che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel parere espresso ha rilevato che lo strumento utilizzato per diffondere la pratica commerciale *sub* lettera A) (Internet) oggetto del procedimento è idoneo a realizzare ed amplificare significativamente l'attuazione della medesima pratica;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale *sub* A) risulta scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera *b*), 22, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di informazioni ingannevoli od omissive circa la disponibilità dei prodotti e i tempi di consegna, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'effettiva disponibilità dei prodotti offerti, alle concrete possibilità di ottenerne la consegna e agli effettivi tempi della stessa;

RITENUTO, altresì, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale *sub* B) risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare indebitamente il consumatore medio in relazione all'esercizio di diritti contrattuali;

## DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Massimo Cardinale, titolare dell'impresa Cardinale Massimo (KGEGL), costituisce, per le ragioni e nei

limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera *b*), 22, comma 1, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Massimo Cardinale, titolare dell'impresa Cardinale Massimo (KGEGL), costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

c) di irrogare al Sig. Massimo Cardinale, titolare dell'impresa Cardinale Massimo (KGEGL), relativamente alla pratica A), una sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 €(settantamila euro);

d) di irrogare al Sig. Massimo Cardinale, titolare dell'impresa Cardinale Massimo (KGEGL), relativamente alla pratica B), una sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 €(settantamila euro).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal

caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE f.f.

*Salvatore Rebecchini*